



## INDICAZIONI ESPLICATIVE FINALIZZATE A MIGLIORARE LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA COVID-19 NEI CANTIERI

### PREMESSA

Nel DPCM 26 aprile 2020 è stato inserito in Allegato 7, il **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri** (di seguito Protocollo) tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca- CISL e Fillea CGIL.

Il Protocollo stipulato in data 24 aprile 2020 aggiorna ed integra il precedente del 14 marzo 2020 ed è applicabile ai settori delle opere pubbliche e dell'edilizia.

**La finalità del Protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, considerato come un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.**

Le parti danno atto che la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.

I datori di lavoro delle Imprese edili adottano il Protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le misure in esso contenute da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del CSE ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.


Partendo dalle indicazioni e dalle misure di precauzione che le Parti hanno inteso indicare nel Protocollo, **l'OPT Siracusa - Ente Scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa**, ha predisposto le seguenti indicazioni esplicative utili alle imprese, ai lavoratori ed agli altri soggetti diversi che dovranno accedere in cantiere (es. tecnici, visitatori, fornitori, ecc.), ed inerenti le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali. Le informazioni, accompagnate da immagini, sono state raccolte in specifiche schede in modo da semplificarne la lettura e l'utilizzo.

**Tale materiale informativo non è certamente esaustivo dell'argomento, specificatamente per quanto attiene gli aspetti medico-sanitari. L'obiettivo è quello di trasmettere in modo semplice ed intuitivo le corrette modalità di comportamento per la sicurezza e salute sul lavoro conformemente a quanto previsto dal sopracitato Protocollo condiviso.**

# AVVISO A TUTTO IL PERSONALE E AGLI UTENTI IN INGRESSO NEL CANTIERE



Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Il controllo della temperatura del lavoratore e la rilevazione dei dati sensibili sarà fatta nel rispetto della privacy per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 sino al termine dello stato d'emergenza.



Chiunque intenda accedere al cantiere sarà consapevole ed accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc).



Obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).



Chiunque si trovi all'interno del cantiere prende l'impegno ad informare in maniera tempestiva e responsabile il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.



# MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE



Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.



Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.



Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, sono individuati o installati servizi igienici dedicati. E' vietato l'utilizzo dei servizi igienici destinati al personale dipendente e garantire un'adeguata pulizia giornaliera.

Servizi igienici dedicati al personale esterno.



Divieto di utilizzo dei servizi igienici destinati al personale dipendente

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. Assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.



# PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE



Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi.

A titolo di esempio le pulizie e la sanificazione potranno riguardare:

- locali e ambienti comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi (es. baracche di cantiere);
- mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali;
- auto di servizio e le auto a noleggio operanti in cantiere;
- alloggiamenti e tutti gli altri locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per le finalità del cantiere;
- sanificazione almeno giornaliera per la mensa e degli spogliatoi per garantire condizioni igieniche sanitarie;
- pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano gli strumenti individuali, la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili);
- tastiere dei distributori di bevande.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19, l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.



# PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI



**È obbligatorio** che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;



**L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.**



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE




### Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del C.S.E.



### In cantiere è necessario richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.



### Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro

prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.



## GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)



L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.



aree di cantiere comuni



mense aziendali



Ventilazione dei locali



tempi di sosta ridotti

## ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)



Le imprese possono, avendo a riferimento quanto previsto dai C.C.N.L. e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.



## GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA



**Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse**, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del C.S.E. e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

**Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"** di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



ISOLAMENTO DEI PAZIENTI  
CON PATOLOGIE INFETTIVE  
TRASMISSIBILI



EMERGENZA → 112

INFORMAZIONI  
CORONAVIRUS  
REGIONE SICILIA → 800.45.87.87

MINISTERO  
DELLA SALUTE → 1500





# SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE



La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti nel rispetto della privacy saranno tutelati secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie

Nei cantieri di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) deve essere attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;



Per cantieri di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità)



Servizio medico e apposito pronto intervento



## ATTRIBUZIONI DEL RLS/RLST



La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del R.S.P.P., dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST territorialmente competente);

Il C.S.P., con il coinvolgimento del RLS/RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.



# AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE



È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

